



**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale  
PORTO DI BRINDISI**

**RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE MARITTIMA LATO MARE  
NONCHÉ DEI PROSPETTI E COPERTURE DEGLI UFFICI  
PROSPICIENTI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II  
CUP H89G15000200005**

IL DIR. DEL DIPARTIMENTO TECNICO:  Ing. Francesco DI LEVERANO	IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Francesco DI LEVERANO	IL PROGETTISTA: Arch. Fabio CALABRESE 	<input type="checkbox"/> PROGETTO DI FATT. TEC - ECON.
IL COORD.RE SICUREZZA: Arch. Fabio CALABRESE	IL DIRETTORE DEI LAVORI:	L'IMPRESA: 	<input checked="" type="checkbox"/> PROGETTO DEFINITIVO
ELABORATO:			<input type="checkbox"/> PROGETTO ESECUTIVO
<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>			<input type="checkbox"/> PERIZIA DI VARIANTE
ELABORATO N.:			<b>M</b>
NOME FILE: Elab. M - Schema di contratto.pdf	DATA EMISS.: Febbraio 2018	DATA REV. 1: Maggio 2019	DATA REV. 2:
		DATA REV. 3:	SCALA: -
ANNOTAZIONI:		VISTI E APPROVAZIONI:	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

**SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO**

**OGGETTO: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di  
riqualificazione della stazione marittima lato mare nonché dei  
prospetti e coperture degli uffici prospicienti piazza Vitto-  
rio Emanuele II.**

C.U.P.: H889G15000200005 - G.I.G.: 79204008D7

Appaltatore: \_\_\_\_\_

Importo complessivo del contratto: € \_\_\_\_\_ (Euro  
\_\_\_\_\_ ) di cui € \_\_\_\_\_

(Euro \_\_\_\_\_) per lavori,  
€ 60.203,62 (Euro sessantamiladuecentotré/62) per oneri della  
sicurezza non soggetti al ribasso ed € \_\_\_\_\_ (Euro  
\_\_\_\_\_) per corrispettivo  
della progettazione esecutiva.

-----

L'anno duemiladiciotto, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di  
\_\_\_\_\_, nella sede di \_\_\_\_\_ dell'Autorità di  
Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, innanzi a me  
Ufficiale Rogante, dott. \_\_\_\_\_, Segretario  
Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico  
Meridionale autorizzato a rogare, nell'interesse di tale Ente,  
gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i si-  
gnori:

a) - \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome,

per conto e nell'interesse dell'Autorità di Sistema Portuale

del Mare Adriatico Meridionale, codice fiscale \_\_\_\_\_

e partita IVA \_\_\_\_\_, che rappresenta nella sua

qualità di \_\_\_\_\_, di se-

guito nel presente atto denominato semplicemente «stazione ap-

paltante»;

b)- \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in

\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in qualità di

\_\_\_\_\_ dell'impresa

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_,

via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ codice fiscale

\_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_ che agisce

quale impresa appaltatrice in forma singola */(oppure, in al-*

*ternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione tempo-*

*ranea di imprese)* capogruppo mandataria dell'associazione tem-

poranea di imprese di tipo \_\_\_\_\_, costituita

tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_, via

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; codice fiscale \_\_\_\_\_

e partita IVA \_\_\_\_\_;

2- impresa \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_, via

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; codice fiscale \_\_\_\_\_

e partita IVA \_\_\_\_\_;

nonché l'impresa \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_, via

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; codice fiscale \_\_\_\_\_

e partita IVA \_\_\_\_\_, cooptata ai sensi

dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appal-  
tatore»;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica

io Ufficiale Rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei re-

quisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con

il mio consenso.

#### PREMESSO

- che con Determina del Presidente n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di **"Riqua-**

**lificazione della stazione marittima lato mare nonché dei pro-**

**spetti e coperture degli uffici prospicienti piazza Vittorio**

**Emanuele II", per un importo di appalto di euro 770.410,73, di**

**cui euro 677.145,36 per lavori** oggetto dell'offerta di ribas-

**so, euro 71.465,37 per oneri della sicurezza** già predetermina-

ti dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso ed **euro**

**21.800,00 per corrispettivo per la progettazione esecutiva**

soggetto a ribasso;

- che in seguito all'espletamento della procedura aperta, ai sensi degli artt. 36 e 60 D.Lgs. 50/2016, con Determina del Presidente n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, l'appalto è stato aggiudicato al sunnominato appaltatore, sulla base dell'offerta presentata in sede di gara con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2006 (Codice dei contratti).

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

**A DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art.1 Oggetto del contratto**

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la **progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di riqualificazione della stazione marittima lato mare nonché dei prospetti e coperture degli uffici prospicienti piazza Vittorio Emanuele II.**

L'Appaltatore si obbliga legalmente e formalmente ad espletare tutte le attività previste, a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni contenute nel presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché nell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara ed all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito "Codice dei contratti").

2. Fanno parte dell'Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti citati nel presente contratto che potranno essere richiesti all'Appaltatore in corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse dal Direttore dei Lavori o dalla Stazione appaltante.

L'impresa \_\_\_\_\_ contraente risponderà nei confronti dell'Amministrazione di eventuali errori nell'esecuzione dei lavori. Inoltre, trattandosi di appalto integrato, l'Appaltatore risponderà della corretta redazione del progetto esecutivo che, in sede di gara, ha dichiarato sarà eseguito da \_\_\_\_\_.

#### **Art.2 Condizioni generali del contratto**

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegato al progetto.

#### **Art.3 Modalità di stipulazione del contratto**

1. **Il contratto è stipulato "a corpo"** ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. dddd) del Codice dei contratti, e degli articoli 43, comma 6, e 184 del D.P.R. n. 207/2010: L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

**Art.4 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di \_\_\_\_\_, all'indirizzo \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Capitolato Generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante \_\_\_\_\_.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del Capitolato Generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera "\_\_\_", è/sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i\_\_\_ signor\_\_\_ \_\_\_\_\_ autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul

conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: **IT** \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_. Ovvero su altro

conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante,

unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare

sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del

conto stesso.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato Generale d'ap-

palto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente

deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e

deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei

requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle

attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del

contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del

suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante de-

ve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza

sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il

cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore,

previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condi-

zioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve

essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla sta-

zione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da

ogni responsabilità.

#### **Art.5 Responsabilità dell'Appaltatore**

1. Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore assume

la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle obbligazioni previste nel contratto, della perfetta esecuzione sia della progettazione esecutiva che della realizzazione delle opere, nonché della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.

2. La sorveglianza esercitata dall'Amministrazione, dai suoi rappresentanti, dal Direttore dei lavori e dai componenti dell'ufficio di quest'ultimo, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dall'Amministrazione stessa e/o dal Direttore dei lavori, non sollevano in alcun caso l'appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'appaltatore verso l'Amministrazione e verso i terzi.

3. L'appaltatore si assume, inoltre, l'onere di qualsiasi prova o indagine integrativa che si rendesse necessaria prima della redazione del progetto esecutivo, integrato con le proposte migliorative.

## **B RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Art.6 Ammontare del contratto**

1. L'importo contrattuale, determinato a seguito del ribasso del \_\_\_\_\_% offerto dall'Appaltatore sull'importo a base

d'asta, ammonta a euro \_\_\_\_\_ (**diconsi euro**

\_\_\_\_\_ ) di cui:

a) euro \_\_\_\_\_ **per lavori veri e propri**, comprensivo di "spese generali", "utile d'impresa", "materiali", "noli e trasporti", "manodopera" e "oneri per la sicurezza aziendale", come risulta dall'Offerta Prezzi presentata dall'appaltatore.

b) euro **60.203,62 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza** già predeterminati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso;

c) euro \_\_\_\_\_ **per corrispettivo per la progettazione esecutiva;**

2. **L'importo contrattuale è non imponibile I.V.A.** ai sensi dell'art. 9, primo comma del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, e dell'art. 3 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90 convertito dalla Legge 26 giugno 1990, n. 165.

#### **Art.7 Progettazione esecutiva**

1. L'appaltatore è tenuto a redigere la progettazione esecutiva delle opere sulla base del progetto definitivo posto a base di gara, integrato con le proposte migliorative presentate con l'offerta tecnico-economica ed accettate dalla stazione appaltante.

2. Per la redazione del progetto esecutivo l'appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme a riguardo previste nel Codice dei contratti, nel d.P.R. 207/2010 nonché nel capitolato speciale d'appalto.

3. La progettazione esecutiva sarà eseguita, da

\_\_\_\_\_, iscritto

all'ordine degli \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

al n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_.

4. Al fine dell'espletamento dell'incarico il progettista

incaricato dovrà attenersi a quanto previsto dall'art. 14 del

capitolato speciale d'appalto nonché alle norme specifiche in

materia.

#### **Art.8 Consegna e termine di ultimazione della progettazione**

##### **esecutiva**

1. L'appaltatore si è impegnato in sede di gara a consegna-

re il progetto esecutivo, completo di ogni sua parte ed inte-

grato con le proposte migliorative offerte, unitamente agli

eventuali studi, indagini o verifiche supplementari necessari,

entro e non oltre **25 (venticinque) giorni naturali e consecuti-**

**tivi** decorrenti, come previsto al comma 7 dell'art. 14 del ca-

pitolato speciale d'appalto, dalla data di stipula del presen-

te contratto.

2. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecuti-

vo all'appaltatore, per ogni giorno di ritardo sarà applicata

una penale di euro 100,00 (cento) secondo quanto previsto

dall'art. 15 del capitolato speciale d'appalto.

#### **Art.9 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori**

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio solo dopo la formale

approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione

appaltante, mediante consegna risultante da apposito verbale e previa convocazione dell'esecutore.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **360 (trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi** che decorreranno dalla consegna degli stessi.

#### **Art.10 Penale per i ritardi - Premio di accelerazione**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una **penale pari allo uno per mille dell'importo contrattuale.**

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

3. Non è prevista la corresponsione di premi di accelerazione in caso di ultimazione dei lavori anticipata rispetto al termine contrattuale.

#### **Art.11 Sospensioni o riprese dei lavori**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro ca-

so, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

#### **Art.12 Oneri a carico dell'appaltatore**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le disposizioni contenute nelle norme citate relative all'espletamento ed approvazione della progettazione esecutiva.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'ap-

paltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 28 del presente capitolato speciale d'appalto.

### **Art.13 Contabilità dei lavori**

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddit-

torio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di pre-  
senziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i  
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in  
presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o  
brogliacci suddetti.

4. Per gli eventuali lavori da liquidare su fattura e per  
le eventuali prestazioni da contabilizzare in economia si pro-  
cede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base  
all'importo previsto negli atti progettuali. Di questi si in-  
tende contabilizzabile e di conseguenza liquidabile la quota  
parte proporzionale a quanto eseguito delle opere in via di  
realizzazione.

#### **Art.14 Variazioni al progetto e al corrispettivo**

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della di-  
rezione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o va-  
rianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle con-  
dizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice  
dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente  
liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente re-  
datta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il  
verbale di concordamento.

2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può  
essere introdotta dall'appaltatore; sulla materia trovano ap-  
plicazione le specifiche disposizioni di cui all'art. 43 del

capitolato speciale d'appalto.

**Art.15 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo**

1. L'anticipazione è dovuta ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice dei contratti, previa presentazione di idonea polizza fideiussoria da presentarsi con le modalità di cui all'art. 31 del capitolato speciale d'appalto.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di **importo non inferiore a euro 100.000,00 (euro centomila/00)**, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5 bis, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 30, comma 5, e del Codice dei contratti, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento), dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) qualora i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'appaltatore in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali.

9. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del

2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### **Art.16 Ritardo nei pagamenti**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di

pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'art. 35 del capitolato speciale d'appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

#### **Art.17 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione**

1. Il certificato di collaudo / di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3 Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla

stazione appaltante prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione trascorsi due anni dalla sua emissione assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Art.18 Risoluzione del contratto**

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in

misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei

termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, ces-

sione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di con-

tratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nel-

la fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lettera

e), del D.Lgs. 81/08;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per

l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione

di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità

di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dal capitolato speciale d'ap-

palto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di

decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa do-

cumentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni

a lui imputabili.

#### **Art.19 Controversie**

1. Eventuali controversie tra l'Amministrazione e

l'appaltatore durante l'esecuzione come al termine dei lavori,

ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del proce-

dimento di accordo bonario previsto dall'art. 205 del codice dei contratti.

2. Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, le controversie saranno deferite al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Bari.

### **C ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Art.20 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 30 e 105 del codice dei contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del codice dei contratti.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto

nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

#### **Art.21 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla lettera a).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera a) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

**Art.22 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale**

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

2. Ai fini del comma 1, è stata acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostantive ivi previste.

**Art.23 Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis) della L. 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

3. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni in cui incorre nel caso di mancata applicazione della normativa vigente in materia.

4. L'appaltatore è, inoltre, tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità anche in occasione dei pagamenti effettuati in favore del progettista incaricato, e di eventuali subappaltatori che eseguiranno i lavori. A tal fine, prima

dell'inizio dei lavori, l'appaltatore dovrà far pervenire dichiarazione relativa al conto dedicato da parte di tutti i soggetti verso i quali effettuerà i rispettivi pagamenti.

#### **Art.24 Subappalto**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 51 del capitolato speciale d'appalto.
3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

#### **Art.25 Garanzie**

1. Ai sensi del combinato disposto degli art. 24, comma 4, e 106, comma 9, del codice dei contratti, l'appaltatore è tenuto a presentare una polizza di responsabilità civile professionale che tenga indenne la stazione appaltante dagli eventuali danni derivanti dalla progettazione esecutiva, la cui efficacia decorrerà dalla data dell'approvazione del progetto esecutivo sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio / di regolare esecuzione.
2. Per l'esecuzione dei lavori in oggetto, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita

garanzia definitiva, di cui all'art. 103 del Codice dei contratti e all'art. 40 del capitolato speciale d'appalto, mediante \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) pari al \_\_\_\_\_ per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2 del presente articolo, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni re-

sponsabilità al riguardo.

6. L'appaltatore si impegna a stipulare e presentare le polizze assicurative previste nel capitolato speciale d'appalto entro la data di consegna dei lavori. Dette polizze devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo al legati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

## **D DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art.26 Documenti che fanno parte del contratto**

1. Le parti dichiarano che costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti documenti ed elaborati grafici che, sebbene non materialmente allegati, saranno controfirmati e conservati a cura della stazione appaltante e si intendono, quindi integralmente richiamati:

a) gli elaborati grafici del progetto definitivo e le relazioni approvate con Determina del Presidente n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e posti a base di gara;

b) l'offerta tecnica ed economica presentata, ivi comprese le proposte migliorative offerte dall'appaltatore ed accettate dalla stazione appaltante;

2. Vengono, invece, allegati materialmente, i seguenti documenti:

1) capitolato speciale d'appalto (All. \_\_);

2) dichiarazione di offerta economica (All. \_\_);

3) dichiarazione di proposta di offerta migliorativa (All. \_\_);

4) garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 d.lgs. 50/2016

(All. \_\_).

**Art.27 Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016), le parti vigenti del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, e del capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto, ed il Testo Unico in materia di sicurezza, D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

**Art.28 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia

richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in  
segno di accettazione lo sottoscrivono digitalmente.

Io Ufficiale rogante, verificate le firme digitali apposte  
dalle parti, firmo digitalmente a mia volta alla presenza dei  
comparenti medesimi.

Il Rappresentante

L'appaltatore

della stazione appaltante

\_\_\_\_\_

L'Ufficiale rogante

\_\_\_\_\_